

Procedura di accoglienza di cittadini extra comunitari per ricerca scientifica per periodi superiori a tre mesi

(Art. 27 ter del D.Lgs. n. 286/1998)

Informazioni generali

L'articolo 27 ter del D.Lgs. n. 286/1998 consente l'ingresso in Italia per ricerca scientifica ai cittadini non comunitari in possesso di un titolo di studio superiore che, nel Paese dove è stato conseguito, dia accesso a programmi di dottorato.

La procedura per l'accoglienza di cittadini extracomunitari ai fini di ricerca scientifica per un periodo superiore a tre mesi presuppone l'accreditamento dell'Ente ospitante presso il MIUR. Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria ha ricevuto **l'accreditamento in data 13 aprile 2015 (attestato di iscrizione n. 225)** ed è pertanto autorizzato a stipulare Convenzioni di accoglienza con cittadini di Paesi terzi dall'Unione europea (ricercatori), non residenti nell'Unione, ai fini della realizzazione di progetti di ricerca.

Il tempo necessario per completare la procedura di richiesta del visto per motivi di ricerca scientifica varia e dipende da molteplici fattori. Si consiglia vivamente di attivare la procedura almeno tre-quattro mesi prima della data prevista dell'arrivo del ricercatore extra-UE, anche se potrebbe essere sufficiente un periodo inferiore (anche meno di 2 mesi).

La selezione del ricercatore e la definizione del progetto di ricerca spettano alla Struttura ospitante.

Procedura amministrativa da seguire

1. **La Struttura ospitante** richiede al ricercatore straniero di inviare per e-mail:

- a. copia del passaporto;
- b. certificato, in lingua inglese o francese, rilasciato dall'Ateneo dove ha conseguito il titolo di studio, con indicazione del titolo di studio e della data di rilascio di tale titolo;
- c. dichiarazione di valore;

- d. eventuali documenti comprovanti la copertura finanziaria per il periodo di accoglienza in Italia per lo svolgimento del progetto (solo nel caso di finanziamento esterno all'Ente ospitante).
2. **La Struttura ospitante** (con fac-simile allegato 4) chiede al Direttore Generale di attivare la procedura di accoglienza (per il tramite del Servizio Formazione). Il Direttore Generale valuta la richiesta ed emana un Decreto di approvazione, necessario per la stipula della Convenzione di accoglienza che viene sottoscritta dal Legale rappresentante in triplice copia.
 3. **Il Servizio Formazione** inoltra al ricercatore straniero i tre originali della Convenzione di accoglienza, già firmati dal Legale rappresentante, chiedendo di rimandarne due per posta controfirmati e di anticiparne una copia per e-mail. Un originale è trattenuto dal ricercatore per la successiva presentazione all'Ambasciata o Consolato per il rilascio del visto;
 4. **Il Servizio Formazione** effettua la registrazione on line presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) per la richiesta del nulla osta per ricerca scientifica (Modello FR);
 5. **Il Servizio Formazione** inoltra alla Struttura ospitante tutta la documentazione cartacea necessaria per il ritiro del nulla osta presso lo sportello territoriale SUI, compresa la delega firmata dal Legale rappresentante, necessaria per la presentazione della documentazione e il ritiro del nulla osta presso il SUI;
 6. **Il Direttore della Struttura ospitante**, a seguito della richiesta on line effettuata da parte del Servizio Formazione, riceve un fax o una e-mail di convocazione presso gli uffici del SUI territoriale, con indicazione della documentazione da presentare in originale;
 7. **Il SUI**, al termine dell'istruttoria, rilascia al Direttore della Struttura ospitante il nulla osta e inoltra telematicamente il nulla osta alla sede diplomatica italiana di pertinenza;
 8. **La Struttura ospitante** trasmette per posta il nulla osta al ricercatore straniero;
 9. **Il ricercatore straniero**, ricevuto il nulla osta dal Direttore della struttura ospitante, presenta alla sede diplomatica italiana nello Stato di residenza la domanda di Visto per ricerca scientifica, allegando il nulla osta.
 10. **La Struttura ospitante** fissa un appuntamento con il SUI, per conto del ricercatore, per il rilascio del permesso di soggiorno.
 11. **Il ricercatore straniero**, entro i primi 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, si presenta, previo appuntamento, presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per richiedere il permesso di soggiorno (compilazione modello 209) ed esplica tutte le procedure necessarie per il rilascio del permesso. La ricerca è consentita anche in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, purchè sia stata presentata la domanda.
 12. **La Struttura ospitante** sottoscrive il contratto di lavoro con il ricercatore straniero (solo nel caso di finanziamento a carico dell'Ente ospitante).

Info e contatti

Servizio Formazione

Via Nazionale 82, Roma

SERVIZIO FORMAZIONE

T +39-06-47836 460-515-514-504 | F +39-06-47836287

@ formazione@entecra.it

CRA | via Nazionale, 82 – 00184 Roma

T +39-06-478361 | F +39-06-47836320

W www.entecra.it | @ cra@entecra.it

PEC cra@pec.entecra.it

C.F. 97231970589